



**PROVINCIA DI BRINDISI**

**Servizio Ambiente ed Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748

72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485

www.provincia.brindisi.it      provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 32474 di prot.  
(da citare nel riscontro)

Brindisi, 02/08/2016

**OGGETTO:** Comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del provvedimento AIA n. 14 del 10/02/2015, volturato con provvedimento n. 28 del 17/03/2016 – Società Heracle srl. **Riscontro**

**Heracle s.r.l.**

Via delle Industrie 45/A – Eraclea (VE)

heracle@pec.heracle.it

heracle.srl@legalmail.it

**COMUNE DI ERCHIE**

Servizio AMBIENTE

Servizio URBANISTICA

SUAP

segreteria.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it

**ARPA DAP Brindisi**

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

**Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR/1**

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

**Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi**

com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

Con nota acquisita al prot. 21584 del 23/05/2016 dell'Ente, la società Heracle srl, attualmente titolare del provvedimento coordinato di Valutazione d'Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato dall'ufficio scrivente con provvedimento n. 14 del 10/02/2015 e volturato con successivo con provvedimento n. 28 del 17/03/2016, ha comunicato, ai sensi dell'art. 29nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le modifiche esecutive progettate per l'impianto oggetto dei predetti provvedimenti, affinché l'Autorità competente ne valutasse il carattere di modifica non sostanziale. Tali modifiche consistono in 11 distinte proposte progettuali, illustrate nella documentazione presentata dal Gestore e sinteticamente elencate più avanti nella presente nota.

Con nota prot. n. 25641 del 16/06/2016 il Servizio scrivente, sulla base della descrizione degli interventi da realizzare, in relazione agli elementi prescritti dalla normativa vigente, ha comunicato che gli interventi proposti fossero da considerarsi nel complesso come modifica sostanziale, per le motivazioni ivi riportate, atteso che alcuni degli interventi comportano una modifica del sistema di gestione del percolato, con variazione del numero degli scarichi e delle quantità di rifiuti prodotti dall'impianto, una modifica delle tipologie di rifiuti in ingresso (sebbene a potenzialità complessiva dell'impianto invariata), oltre che una modifica dei sistemi per l'abbattimento delle emissioni.

Con nota prot. 07/2016/DT del 30/06/2016 il Gestore, nel prendere atto delle determinazioni dell'Ufficio scrivente, ha richiesto chiarimenti e precisato che, a proprio giudizio, nove delle undici modifiche proposte ricadano nella fattispecie della *modifica non sostanziale* come previsto dalla DGR 648/11.

Pertanto, ritenuto di dover riscontrare la richiesta di chiarimenti formulata dal Gestore adottando criteri di sostanziale precauzione rispetto agli interventi la cui definizione progettuale non risulta sufficientemente particolareggiata da consentire una appropriata valutazione degli impatti ambientali, oltre che della rispondenza alla normativa in materia di AIA, si precisa quanto segue.

La normativa regionale di riferimento, costituita dalla DGR 648/11 recante "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" elenca le possibili modifiche AIA da ritenersi sostanziali, precisando tuttavia che si tratta di un *elenco di carattere non esaustivo*. La direttiva del MATTM n. 274 del 16/12/2015, invece, *disciplina la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del MATTM*, ma fornisce alcuni principi che possono essere utilmente ritenuti applicabili anche per la valutazione delle modifiche di installazioni AIA di competenza regionale.

In particolare il succitato D.M. 274/2015 definisce *unità tecnica* "il dispositivo o sistema fisso destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio", precisando che "non costituisce di per sé unità tecnica una parte di installazione (quale una condotta, un magazzino, un piazzale, ecc.) per la quale non sono state indicate migliori tecniche disponibili nei documenti di riferimento, dal momento che ciò presuppone l'irrilevanza ambientale della funzione svolta". Ed inoltre precisa che "possono generalmente considerarsi non sostanziali le modifiche la cui realizzazione consente comunque il rispetto del previgente quadro prescrittivo AIA e in particolare dei valori limite autorizzati, e non comporta la realizzazione di nuove unità, o la integrale sostituzione di unità esistenti, anche se tali modifiche comportano un incremento della capacità produttiva dell'installazione, della quantità di materie prime lavorate o delle emissioni in flusso di massa".

Alla luce di quanto sopra richiamato, il Gestore ha descritto le modifiche progettate in relazione alle *Best Available Techniques* di settore applicabili, agli impatti ambientali positivi e negativi da esse determinate e alle modifiche gestionali derivanti; le modifiche proposte si sintetizzano di seguito:

- 1) **compartimentazione delle aree di compostaggio in biocelle e delle aree di maturazione in platee areate**: rispetto al progetto approvato si prevede di suddividere sia l'area destinata al compostaggio accelerato che l'area di maturazione in comparti più piccoli e confinati; inoltre il capannone in cui si svolgono tali attività avrà delle altezze diverse (5,5 m nelle aree di maturazione e compostaggio, 8,5 m nelle aree di manovra) rispetto ai 7,5 m del progetto approvato e una distribuzione degli spazi interni modificata; infine sarà inserito un portone di accesso dall'esterno.
- 2) **modifica dell'area di conferimento**: si prevede di realizzare un'unica fossa di scarico, anziché 2, e di inserire un carroponete per la movimentazione del rifiuto; sarà inoltre modificata la distribuzione complessiva degli spazi interni;
- 3) **modifica della tettoia a copertura dell'area di conferimento e stoccaggio legno e verde**: la tettoia avrà stessa altezza del capannone (12,5 m anziché 8 m) e sarà in prefabbricato c.a.p.;
- 4) **spostamento delle cabine elettrica di ricezione in MT e di trasformazione MT/BT**: le cabine elettriche non saranno realizzate nei pressi del cancello di ingresso, sul lato ovest dell'impianto, ma saranno posizionate una (quella di ricezione) nell'angolo a nord-est del perimetro dell'impianto e quelle di trasformazione/distribuzione sul lato est, nei pressi del digestore;
- 5) **spostamento del pozzo di emungimento della falda**, dai pressi degli uffici alla zona in cui è prevista la riserva antincendio; l'acqua emunta sarà inoltre utilizzata anche per le utenze sanitarie di uffici e altri edifici;
- 6) **modifiche nell'area degli annessi tecnici**: al fine di garantire una fascia di rispetto di 10 m intorno alla torcia, si è scelto di eliminare la tettoia di insacchettamento (il compost sarà venduto sfuso) e spostare gli annessi tecnici legati alla fornitura di acqua (centrale idrica, gruppo di spinta antincendio con riserva idrica sottostante) tra il biofiltro e l'officina;

- 7) **impianto di depurazione:** si prevede di non realizzare il depuratore dei reflui prodotti dall'impianto (percolati, acque di prima pioggia, acque di trattamento provenienti da scrubber e biofiltro), ma di stocarli e riutilizzarli come bagnatura nella fase intensiva del processo o smaltirli verso impianti autorizzati. Sarà invece realizzato come previsto nel progetto autorizzato il trattamento delle acque di seconda pioggia e delle coperture. Sarà realizzata una vasca con capacità pari a 100 mc per lo stoccaggio del percolato, colaticci e acque di prima pioggia, affiancata da una seconda vasca di 100 mc da utilizzare in casi di emergenza determinati da problemi di ricezione da parte di depuratori esterni. Nel caso in cui dovesse esserci indisponibilità dell'impianto di depurazione terzo e le vasche fossero entrambe piene verrà interrotta l'attività dell'impianto sino ad emergenza risolta;
- 8) **area digestore anaerobico:** l'area destinata ad ospitare il modulo di digestione anaerobica è più ampia di quella prevista in progetto e, nelle immediate vicinanze, si prevede anche di inserire il locale quadri a servizio di tutto l'impianto;
- 9) **biofiltri:** la vasca di contenimento del materiale biofiltrante, della pavimentazione areata e del plenum di distribuzione dell'aria sarà in cemento armato anziché in lega di alluminio-magnesio; il piano di transito del pavimento insufflato sarà a livello dei piazzali e i muri di contenimento saranno fuori terra per circa 2,5mt. Le dimensioni in pianta dei biofiltri sono leggermente diverse ma la superficie e l'altezza del materiale filtrante è invariata; oltre ad essere singolarmente escludibili, per ogni biofiltro il sistema insufflante a pavimento sarà ulteriormente sezionabile in 5 settori singolarmente escludibili così da permettere anche manutenzioni localizzate;
- 10) **modifica al sistema di trattamento con scrubber:** il proponente dichiara di voler ottimizzare il funzionamento degli scrubber, utilizzati per trattare le arie aspirate dai capannoni prima di inviarle ai biofiltri, prevedendone soltanto 4 da 60.000 Nm<sup>3</sup>/h, anziché 10 come da progetto approvato, per una portata complessiva invariata di 240.000 Nm<sup>3</sup>/h; nel progetto approvato è prevista invece una *camera di umidificazione in c.a. con percorso a labirinto* avente sezione di 11 m<sup>2</sup> e sviluppo del percorso dell'aria di 24 m, dotata di ugelli di spruzzo a cono vuoto per l'emissione di liquido a micro gocce; tuttavia nel layout d'impianto allegato al provvedimento AIA n. 14/2015 sono rappresentati n. 10 scrubber;
- 11) **trattamento delle arie provenienti dai locali di stoccaggio del prodotto finito:** il proponente effettua una verifica dei volumi di aria aspirata dai capannoni e trattata negli scrubber e nei biofiltri, al fine di verificare che le opere autorizzate siano dimensionate correttamente anche a seguito delle modifiche alla conformazione e ai volumi dei capannoni; inoltre prevede, in variante a quanto autorizzato, l'aspirazione e il trattamento (con un ricambio di 2 volumi/ora) delle arie anche dal capannone di stoccaggio finale. Tuttavia, nel merito della verifica dimensionale, vengono defalcate dai conteggi i volumi delle biocelle dedicate al compostaggio e i volumi occupati da 6 cumuli su 7 di materiale in lavorazione nelle aree di maturazione, oltre che di circa 4.000 m<sup>3</sup> di *materiale a deposito*, esattamente pari al quantitativo massimo di compost che è possibile stoccare, come da prescrizione n. 5 del provvedimento AIA n. 14/2015;
- 12) **modifica dei quantitativi di rifiuti da recuperare:** ferme restando le quantità totali di 80.000 t/anno di rifiuti da trattare nell'impianto, il Gestore ha comunicato di voler variare i quantitativi delle diverse tipologie di codici CER, incrementando i quantitativi annui di FORSU (sino ad un massimo di 60.000 t/anno) e scarti agroalimentari (massimo 15.000 t/anno) e riducendo i fanghi (massimo 5.000 t/anno).

Per la realizzazione e l'esercizio degli interventi sopra richiamati, il Gestore ha ritenuto di dover aggiornare le schede AIA e il Piano di Monitoraggio e Controllo, pertanto ha presentato in allegato all'istanza i relativi elaborati aggiornati.

Tutta la documentazione di progetto trasmessa dal Gestore è stata pubblicata sul portale web della Provincia di Brindisi – SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO – IMPIANTI AIA – SCHEDA Heracle s.r.l. (ex Gesteco s.p.a.).

Dall'esame degli elaborati a corredo della domanda e preso atto della descrizione degli impatti ambientali conseguenti all'esercizio degli impianti in oggetto, gli interventi elencati ai punti 3), 4), 5), 6), 8) e 9) possono considerarsi come modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 29-nonies, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Per alcuni di questi interventi (punti 3, 4, 6, 8, 9) è prevista anche la modifica di alcuni manufatti edilizi rispetto a quanto già autorizzato; pertanto dovranno essere acquisiti i necessari pareri e/o titoli abilitativi eventualmente previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia.

Per gli interventi di cui ai punti 1 e 11, ovvero la compartimentazione delle aree di compostaggio in biocelle e delle aree di maturazione in platee areate, con relativa variazione dei volumi dei capannoni, e la previsione di trattare le arie provenienti dai locali di stoccaggio del prodotto finito, si ritiene necessario che venga effettuata una valutazione più di dettaglio, in quanto la verifica dei volumi di aria da trattare risulta essere non esaustiva e, in assenza di ulteriori dettagli, parrebbe sottostimata.

Per l'intervento di cui al punto 2, ovvero la modifica dell'area di conferimento, si ritiene non sia stato operato un confronto di dettaglio sul volume complessivo di stoccaggio, rispetto a quanto autorizzato, né sulla presenza della camera di compensazione per i mezzi in ingresso, atta a prevenire la fuoriuscita di odori nella fase di conferimento.

Gli interventi di cui ai punti 7 e 12, ovvero la mancata realizzazione dell'impianto di depurazione e la modifica delle quantità per ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso, pur nel rispetto del quantitativo complessivo totale, si configurano quali modifiche sostanziali in quanto comportano rispettivamente la prima una maggiore produzione di rifiuti da smaltire in uscita dall'impianto, la seconda una variazione dei rifiuti in ingresso all'impianto.

Infine, l'intervento di cui al punto 10, ovvero la modifica al sistema di trattamento con scrubber, configura una sostituzione di una unità tecnica e pertanto una modifica sostanziale.

Pertanto, per la realizzazione e l'esercizio degli interventi n. 1, 2, 7, 10, 11 e 12, in virtù delle evidenti connessioni che li caratterizzano, oltre che degli effetti che determinano sul dimensionamento delle unità tecniche a presidio dell'ambiente già autorizzate, è necessario presentare una istanza di modifica sostanziale dell'AIA, ai sensi del titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., allegando la documentazione prescritta dalla normativa vigente ed un progetto unitario che consenta di esaminare e valutare complessivamente le modifiche progettate.

Si fa presente inoltre che non risulta che il Gestore abbia trasmesso l'attestazione di versamento degli oneri istruttori per modifica non sostanziale, come determinati ai sensi del D.M. Ambiente 24.04.2008, Allegato III. Pertanto il procedimento di comunicazione delle modifiche non sostanziali, riferito ai soli interventi di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 8 e 9 si intenderà perfezionato soltanto con la trasmissione della predetta attestazione, oltre alla marca da bollo da apporre sull'istanza già trasmessa.

Le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione delle presenti conclusioni (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame delle decisioni assunte, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).

Il Dirigente  
Dott. Pasquale Epifani

